Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 2 aprile 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 2 APRILE 1975:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1974, da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(1860)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1975, n. **66.**

Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 12.500.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965, n. 1187, è elevato a L. 24.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

All'onere di lire 23 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, si provvede quanto a L. 11.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 11.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 marzo 1975, n. **67**.

Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 marzo 1975, n. **68**.

Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 17 marzo 1975, n. **69**.

Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'amministrazione o a terzi.

Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1975

LEONE

MORO — FORLANI — GUI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1975, n. 70.

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Campo di applicazione*)

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene lo elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Art. 2.

(*Soppressione degli enti e loro liquidazione*)

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Art. 3.

(Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici)

Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti non ritenuti necessari.

Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Per l'emanazione dei decreti delegati si procederà, a mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad una indagine condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato è autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate società, preferibilmente a partecipazione statale.

Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti.

Gli enti stessi sono altresì obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalità dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal comitato stesso. Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed i funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del codice penale.

I decreti delegati, ciascuno dei quali può riguardare uno o più enti, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai fini del parere della commissione parlamentare, il Governo trasmette alla commissione stessa gli schemi dei decreti e, ove questi siano modificati, anche in accoglimento delle indicazioni della commissione, gli schemi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.

Si prescinde dal parere della commissione qualora non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto.

Art. 4.

(Istituzione di nuovi enti)

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.

Art. 5.

(Assunzioni)

Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 6.

(*Personale straordinario*)

Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera *b*).

Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.

Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.

Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.

Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.

Art. 7.

(*Trasferimenti*)

In caso di riduzioni di organici, il trasferimento di ufficio del personale esuberante ad altro ente è disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi previste.

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonchè lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.

Art. 8.

(*Doveri e responsabilità*)

Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi nonchè di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza.

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

(*Permessi, congedi e aspettative*)

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

(*Libertà di opinione e diritti sindacali*)

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

Art. 11.

(*Provvedimenti disciplinari*)

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

Art. 12.

(*Cessazione del rapporto*)

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire:

a) per dimissioni volontarie accettate;

b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

Art. 13.

(*Indennità di anzianità*)

All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6.

Art. 14.

(*Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza*)

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(*Ruoli*)

Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

a) amministrativo;

b) tecnico;

c) professionale.

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio.

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Art. 16.

(*Qualifiche*)

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore*, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente*, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

c) di *archivista dattilografo*, in possesso di un titolo di istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed esecutiva;

d) di *commesso*, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.

Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore tecnico*, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

c) di *operatore tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

d) di *agente tecnico*, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica *a*), il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

Art. 17.

(*Classi di stipendio*)

Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11.

L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di due volte nella stessa qualifica.

L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto.

Art. 18.

(*Dirigenza*)

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.

Art. 19.

(*Nomina a dirigente*)

Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente.

Art. 20.

(*Direttore generale*)

Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B*, al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21.

(*Passaggio di qualifica*)

Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale è consentito, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.

A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformità dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.

Art. 22

(*Passaggi di livello nella dirigenza*)

Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza è deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non può comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.

Art. 23

(*Commissione del personale*)

Presso ogni ente è costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti dell'ente per metà nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per metà eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

Art. 24.

(*Gruppi di lavoro*)

Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.

I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.

Art. 25.

(*Adeguamento dei regolamenti organici degli enti*)

Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 26.

(*Disciplina del trattamento economico*)

Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonchè la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.

Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.

Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.

Art. 27.

(*Delegazione degli enti*)

Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, non oltre il noventesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.

Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge. La prima delegazione stabilirà le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui è affidata la propria rappresentanza, nonchè le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.

Ferma restando l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni.

Art. 28.

(*Accordi sindacali*)

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.

Art. 29.

(*Controllo sulle delibere degli enti*)

Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.

Art. 30.

(*Controllo sui bilanci di previsione*)

Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 31.

(*Diritti acquisiti*)

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 32.

(*Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione*)

I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

Art. 33.

(*Nomine governative*)

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Art. 34.

(*Pubblicazione delle delibere*)

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 35.

(*Enti dipendenti dalle regioni*)

Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione, le regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

Art. 36.

(*Personale a contratto degli enti di ricerca*)

Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purchè in pos-

sesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.

Art. 37.

(*Dotazioni organiche del CNR*)

Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano i ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla determinazione di tali ruoli si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 29.

Art. 38.

(*Ruoli e qualifiche*)

Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.

I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti, nel ruolo professionale.

Art. 39.

(*Consultazione del personale*)

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.

Art. 40.

(*Personale comandato*)

Il personale degli enti di cui all'articolo 36 può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo.

Art. 41.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45 le seguenti disposizioni:

articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;

articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, modificato dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, per quanto in contrasto con la presente legge;

articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337;

legge 20 febbraio 1968, n. 100;

legge 30 giugno 1971, n. 518;

legge 15 novembre 1973, n. 732;

articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3.

Art. 42.

(*Copertura finanziaria*)

Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.

Art. 43.

(*Disposizione transitoria*)

Nei primi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono per la metà coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1974.

La disposizione del comma precedente non si applica per il personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 44.

Per provvedere alle spese per il funzionamento del comitato per l'indagine di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 45.

(Decorrenza)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

I. — ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Cassa nazionale del notariato.
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM).
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO).
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI).
Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali.
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).
Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO).
Cassa marittima adriatica.
Cassa marittima tirrena.
Cassa marittima meridionale.
Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS).
Istituto postelegrafonici.
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

II. — ENTI DI ASSISTENZA GENERICA

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
Unione italiana ciechi (UIC).
Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
Ente nazionale protezione animali (ENPA).
Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).
Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).
Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI).
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG).

III. — ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA

Ente nazionale cellulosa e carta.
Istituto nazionale conserve alimentari.
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI).
Ente italiano della moda - Torino.
Opera nazionale combattenti (ONC).
Ente di assistenza utenti motori agricoli (UMA).
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
Ente nazionale italiano turismo (ENIT).

IV. — ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo.
Ente parco nazionale Gran Paradiso.
Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
Ente autonomo acquedotto Pugliese.
Ente acquedotti siciliani.
Registro aeronautico italiano.
Automobil club d'Italia (ACI).
Lega navale italiana.
Ente autonomo del Flumendosa.

V. — ENTI PREPOSTI AD ATTIVITA' SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Club alpino italiano.

VI. — ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).

Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria (INEA).
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Istituto nazionale di ottica - Firenze.

VII. — ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA

Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma.
Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1974.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il sig. Michele Rispoli, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Considerato che il sig. Michele Rispoli è stato collocato a riposo dal 1° maggio 1974 e che la predetta Unione italiana del lavoro ha designato in sua sostituzione il sig. Angelo Generali, segretario superiore delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il sig. Angelo Generali in sostituzione del sig. Michele Rispoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1974

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 249

(2565)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 1010;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 1973, con il quale il dott. Tommaso D'Onofrio fu nominato membro del comitato di cui sopra, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 118398 del 7 novembre 1974 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designa il dirigente superiore dott. Maris De Luca quale rappresentante nel predetto comitato, in sostituzione del dott. Tommaso D'Onofrio, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Maris De Luca, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in sostituzione del dott. Tommaso D'Onofrio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

p. *Il Presidente:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138

(2650)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1975.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1970, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del collegio anzidetto;

Viste le designazioni formulate ai sensi del primo comma del citato art. 15;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio, è costituito come segue:

membro designato dal presidente della Corte dei conti: dott. Carlo Nicolais, presidente di sezione della stessa Corte;

membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: dott. Giuseppe Reale, dirigente generale-prefetto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

membro designato dal Ministro per il tesoro: dottor Antonino Cavallaro, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(2649)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Competenze del titolare del consolato di 2ª categoria in Lahore (Pakistan).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Lahore (Pakistan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita, sotto la vigilanza e in base alle istruzioni impartite dall'ambasciata d'Italia in Islamabad, le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione e di sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Islamabad;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

protezione degli interessi italiani in materia economica; informazione degli operatori economici italiani e pakistani, in vista dello sviluppo del commercio italiano;

relazioni semestrali sulla situazione economica del Punjab e sulle prospettive di uno sviluppo degli interessi economici italiani;

ogni iniziativa utile alla diffusione della cultura e della lingua italiana.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Islamabad.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Revoca al Convento delle monache benedettine, su rinuncia per cessata attività, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nell'officina farmaceutica sita in Pistoia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2552 in data 30 maggio 1959 il Convento delle monache benedettine fu autorizzato a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pistoia, vicolo S. Michele, 1, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Convento delle monache benedettine, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Pistoia, vicolo S. Michele, 1, concessa con decreto n. 2552 del 30 maggio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un quadriennio, l'anzidetto organo della Cassa;

Considerato che il dott. Antonello Miraglia, membro del consiglio di amministrazione della predetta Cassa, in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Spatuzza è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Antonello Miraglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali della Brianza » ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, riprodotto nell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Viste le domande prodotte dalla S.p.a. « Magazzini generali della Brianza » in data 31 luglio 1971 e in data 29 gennaio 1975;

Considerato che la suddetta società ha la disponibilità in Concorezzo ed Arcore di due vaste aree, comprensive della superficie destinata a magazzini generali;

Considerato altresì che presso i magazzini generali predetti funziona la sezione doganale di Concorezzo, dipendente dalla dogana di Milano, giusta quanto risulta dalla tabella *C*) allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972;

Determina:

Articolo unico

La S.p.a. « Magazzini generali della Brianza », corrente in Milano, via Mascheroni, 15, è autorizzata ad istituire e gestire, presso gli impianti ubicati in Concorezzo-Arcore un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Concorezzo.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Revoca alla ditta Officina farmaceutica italiana dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici, nell'officina sita in Torre Baldone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3156 in data 26 febbraio 1964 la ditta Officina farmaceutica italiana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torre Baldone (Bergamo), via Reich, 23, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici in polvere, fiale in genere e acqua ossigenata;

Vista l'attestazione del sindaco di Torre Baldone in data 6 giugno 1974 nella quale si dichiara, che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata alla ditta Officina farmaceutica italiana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torre Baldone concessa con decreto n. 3156 del 26 febbraio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Revoca alla ditta Farmaceutici S.I.G. del dott. Oscar Pincider dell'autorizzazione alla produzione di preparati galenici, nell'officina sita in Cagliari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2087 in data 10 marzo 1958 la ditta Farmaceutici S.I.G. del dott. Oscar Pincider fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cagliari, via Riva di Ponente n. 32 (ora denominata via Perdiscedda) preparati galenici in sciroppi, compresse, polveri, pomate e supposte;

Visto l'atto notarile registrato a Cagliari il 3 dicembre 1973 al n. 14130 dal quale risulta la modifica della ragione sociale della ditta in Farmasig dott. Oscar Pincider di Giorgio Pincider e C. - S.a.s.;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 9 luglio 1974 dal quale risulta la sostanziale inidoneità dell'officina farmaceutica alla produzione ed al controllo di preparati galenici in qualsiasi forma farmaceutica;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata alla ditta Farmasig dott. Oscar Pincider di Giorgio Pincider e C. l'autorizzazione a produrre preparati galenici in sciroppi, pomate, polveri, com-

presse e supposte, nell'officina farmaceutica sita in Cagliari, via Perdiscedda, 28, concessa con decreto numero 2087 del 10 marzo 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Cagliari è incaricato della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 109 del 18 aprile 1970 con cui la amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Bivio M. Rocchetta - Toccanisi » della lunghezza di km 3 + 429,86;

Visto il voto n. 734 dell'11 settembre 1973 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 3 + 429,86 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere n. 68 del 5 agosto 1961 e n. 66 del 15 ottobre 1971 con cui rispettivamente il comune di S. Sofia e il comune di Bagno di Romagna hanno chiesto la classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Pezzuolo-Vabona-Poggio alla Lastra-Poggetto » della lunghezza di km 7 + 078;

Visti il voto n. 472 del 12 giugno 1973 col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole e la nota del 12 dicembre 1974, n. 2388, del consorzio interessato al collaudo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 7 + 078 è classificata comunale ed è inclusa negli elenchi dei comuni di S. Sofia e Bagno di Romagna per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Macerata e declassificazione a comunale del tratto di strada dismesso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 29 dell'11 aprile 1973 con cui l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto la classificazione tra le provinciali della variante al tratto terminale della strada provinciale Molino Zazzini-Montecosaro stazione, dell'estesa di km 0 + 922, e

la declassificazione a comunale del tratto dismesso (compreso tra le progressive km 4 + 671 della strada provinciale e la progressiva km 6 + 620 della strada statale) della lunghezza di km 0 + 643;

Visto il voto n. 666 del 12 novembre 1974 col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che può essere classificato provinciale il suddetto tratto di strada costruito in variante e declassificato a comunale il relativo tratto dismesso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tratto di cui alle premesse, dell'estesa di km 0 + 922 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario), è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tratto di strada dismesso, dell'estesa di km 0 + 643, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Montecosaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, 25 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato lo statuto e 3 ottobre 1974, n. 756, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1972, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto collegio dei revisori dei conti con il rappresentante della regione Liguria, in conformità all'art. 14 dello statuto dell'ente come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, n. 756;

Vista la deliberazione n. 2878 in data 2 agosto 1973 della giunta regionale ligure, con la quale il sig. Stefano Riganti è stato designato quale rappresentante della regione Liguria nel collegio dei revisori dei conti sopraindicato;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, nominato con decreto ministeriale 23 marzo 1972, è integrato con il sig. Stefano Riganti in rappresentanza della regione Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

Sostituzione di un componente del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il dott. Paolo Bonazzi, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota telegrafica con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato il comm. Luigi Olmi in sostituzione del dottor Paolo Bonazzi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Luigi Olmi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed attività affini ed in sostituzione del dott. Paolo Bonazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(2658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Perna Vincenzo, residente in Pachino, distretto notarile di Siracusa, dall'8 maggio 1975;

Quarantotto Nicolò, residente in Cervignano del Friuli, distretto notarile di Udine, dall'8 maggio 1975;

Blaconà Giovanni, residente in Domodossola, distretto notarile di Verbania, dal 23 maggio 1975;

Tassitani Farfaglia Alfredo, residente in Roma, dal 25 maggio 1975;

Altea Mario, residente in Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, dal 30 maggio 1975.

(2586)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Valdastico e di Arsiero

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 42, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ed alvei abbandonati del torrente Astico, segnati nel catasto del comune di Valdastico al foglio 11 mappale 372 già 256 ½ (mq 5600); al foglio 14 mappale 933 già 742 ½ (mq 4390) e nel catasto del comune di Arsiero al foglio 1 mappale 566 già 24 ½ (mq 710) della superficie complessiva di mq 10.700 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 5 giugno 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2617)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Paularo

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1045/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo della Roggia Lavadret in comune di Paularo (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, particella 601/parte, della superficie di mq 140 ed indicato nella rilevazione catastale in data 16 agosto 1973 con allegata planimetria in scala 1 : 1000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2621)

Revoca di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gallina.

Con decreto 15 novembre 1974, n. 466, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stata disposta la revoca a tutti gli effetti di legge del decreto interministeriale 20 maggio 1961, n. 461, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 dell'8 marzo 1962, con il quale fu disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente relitto fluviale del torrente S. Agata, segnato nel catasto del comune di Gallina (Reggio Calabria) al foglio n. 12, particella 203, di mq 1400 come è indicato nella planimetria allegata al decreto stesso in scala 1 : 2000 rilasciata dallo ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria il 16 giugno 1958.

(2619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di antropologia culturale presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di antropologia culturale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2587)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano (cattedra di geometria descrittiva con elementi di proiettiva).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geometria descrittiva con elementi di proiettiva) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2567)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 226, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 23 febbraio 1968 dal dott. Giovanni Padova avverso il mancato visto di legittimità da parte del provveditore agli studi di Ragusa della delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Modica riguardante la nomina del ricorrente.

(2171)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 105, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 29 aprile 1970 dalla prof.ssa Caminiti La Fauci Concettina per l'annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il mancato trasferimento dalla scuola media di Piraino (Messina) alla scuola media di S. Margherita, sezione staccata di Messina, Ponte Schiavo, di cui alla lettera del Ministero della pubblica istruzione 12 marzo 1970, n. 3891.

(2173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.006.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992/M)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997/M)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 799.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998/M)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.048.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989/M)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1975, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.419.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016/M)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Mosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, il comune di Torre di Mosto (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988/M)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1975, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991/M)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993/M)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994/M)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995/M)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 571.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996/M)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999/M)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000/M)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975 il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001/M)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002/M)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004/M)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005/M)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 642.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007/M)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008/M)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009/M)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010/M)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 521.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011/M)

Autorizzazione al comune di Motta S. Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Motta S. Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013/M)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014/M)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015/M)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017/M)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018/M)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di San Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019/M)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020/M)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.437.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021/M)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022/M)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2023/M)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2024/M)

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2025/M)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2026/M)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2027/M)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2028/M)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2029/M)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1975, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2030/M)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2031/M)

Autorizzazione al comune di S. Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di S. Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2032/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1975, il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.358.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2033/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 27 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632 —	632 —	631,96	632 —	628,50	631,95	631,95	632 —	632 —	632 —
Dollaro canadese	630,50	630,50	630,25	630,50	628,56	630,40	630,50	630,50	630,50	630,50
Franco svizzero	249,85	249,85	250,24	249,85	253,10	249,80	250 —	249,85	249,85	249,80
Corona danese	116,23	116,23	116,35	116,23	115,90	116,20	116,30	116,23	116,23	116,20
Corona norvegese	128,60	128,60	128,40	128,60	127,82	128,60	128,80	128,60	128,60	128,60
Corona svedese	160,40	160,40	160,40	160,40	160,12	160,30	160,30	160,40	160,40	160,40
Fiorino olandese	264,08	264,08	264,20	264,08	265,30	264,05	264,30	264,08	264,08	264 —
Franco belga	18,23	18,23	18,24	18,23	18,33	18,22	18,24	18,23	18,23	18,22
Franco francese	150,09	150,09	150,20	150,09	149,85	150,05	150 —	150,09	150,09	150,10
Lira sterlina	1522,20	1522,20	1522 —	1522,20	1521,15	1522,10	1522,55	1522,20	1522,20	1522,20
Marco germanico	269,37	269,37	269,65	269,37	271,10	269,35	269,65	269,37	269,37	269,40
Scellino austriaco	37,98	37,98	38 —	37,98	38,20	37,95	38 —	37,98	37,98	37,95
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,05	26,20	26,10	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,289	11,289	11,29	11,289	11,28	11,28	11,26	11,28	11,28	11,27
Yen giapponese	2,169	2,169	2,18	2,169	2,19	2,16	2,17	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 27 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,825
» 5 % (Città di Trieste)	92,950
» 5 % (Beni esteri)	90,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,150
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,100
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,850
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,975
Dollaro canadese	630,50
Franco svizzero	249,925
Corona danese	116,265
Corona norvegese	128,70
Corona svedese	160,35
Fiorino olandese	264,19
Franco belga	18,235
Franco francese	150,135
Lira sterlina	1522,375
Marco germanico	269,51
Scellino austriaco	37,99
Escudo portoghese	26,20
Peseta spagnola	11,274
Yen giapponese	2,169

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lugo

Con delibera della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 222 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 5 marzo 1975, con atto n. 1077/1214, è stata approvata la variante specifica al vigente piano regolatore generale relativa all'inserimento in zona agricola di un'area di interesse generale attrezzata per il tempo libero e lo spettacolo del comune di Lugo (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 dicembre 1973, n. 695.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 14 marzo 1975, n. 219, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2535)

Approvazione del piano di zona del comune di Rottofreno

Con delibera della giunta regionale 31 gennaio 1975, n. 112 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 25 febbraio 1975, con prot. n. 811/913) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Rottofreno (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 9 giugno 1974, n. 52.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 11 marzo 1975, n. 198, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2503)

Variante al piano di zona del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale 31 gennaio 1975, n. 110 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 25 febbraio 1975, con atto n. 809/911) è stata approvata la variante parziale al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Modena adottata con deliberazione del consiglio comunale 29 marzo 1974, n. 135.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 11 marzo 1975, n. 201, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2504)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Casciana Terme

Con deliberazione della giunta regionale 22 gennaio 1975, n. 313, è stato approvato il piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Casciana Terme (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2188)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bagni di Lucca

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 13800, è stato approvato il piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Bagni di Lucca (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2189)

Approvazione del piano di zona del comune di Fiesole

Con deliberazione della giunta regionale 22 gennaio 1975, n. 310, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Fiesole (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2187)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Filattiera

Con deliberazione della giunta regionale 22 gennaio 1975, n. 312, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, zona verde sportivo (determinazioni), del comune di Filattiera (Massa Carrara) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2186)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Barletta

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 febbraio 1975, n. 687, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Barletta (Bari), per la trasformazione della Villa Bonelli da zona a verde privato a zona a verde pubblico.

(2501)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/8660 del 15 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Ernesto Daneu, nato a Trieste il 22 luglio 1903, venne ridotto nella forma italiana di « Daneo », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Stocca ed al figlio Aldo;

Vista la domanda di data 5 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sig. Silvano Daneo, nato a Trieste il 20 luglio 1936 e qui residente in via S. Nazario, 26, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu », posseduto dal padre prima della emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Ernesto, Daneo Silvano, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Daneo assunto dalla moglie del predetto, Luigia Mermoglia, nata ad Aidussina il 20 giugno 1938 e per quello della figlia Gabriella Daneo, nata a Trieste il 27 marzo 1964.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(2190)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari, in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI AGRUMARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 febbraio 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito in prova del personale non statale;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito agrario.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati agrumari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presetarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizione vigenti, ne impediscono il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

agronomia e coltivazioni erbacee - Patologia vegetale e entomologia agraria - Chimica agraria.

Prova orale:

le materie della prova scritta - Economia rurale ed estimo - Industrie agrarie - Costruzioni rurali e meccanica agraria.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è fissata per il giorno 28 maggio 1975 alle ore 9; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 28 febbraio 1974

Il presidente: LA FACE

(2413)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971, registro n. 5, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 1° giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di tipografo;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971, con il quale il prof. Franco Costantini è stato sostituito con il prof. Pietro Corvasce;

Considerato che il prof. Pietro Corvasce si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Pietro Corvasce è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria per la qualifica di tipografo, il prof. Stanislao Fabbrizzi, docente di materie tecniche grafiche presso l'istituto professionale « A. Locatelli » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 305

(2414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito negativo del concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari ordinari.

Il concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli assistenti universitari ordinari, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 agosto 1974, si è concluso con esito negativo perchè nel termine stabilito (7 settembre 1974) non è stata prodotta alcuna istanza di partecipazione al concorso stesso.

(2664)

MINISTERO DEL TESORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 106, con il quale è stato indetto un concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Considerato che nel termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso non è stata presentata alcuna domanda;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di riaprire tale termine per consentire la partecipazione al concorso di eventuali candidati nell'interesse del buon funzionamento della borsa valori di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la nomina di dodici agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974, è riaperto fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 66

(2577)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di cinque allievi all'Accademia di sanità militare interforze per il servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974, registro n. 11 Difesa, foglio n. 382, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di centootto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui cinque posti per il primo anno del corso di farmacia per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1974 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1974 con il quale è stato sostituito il ten. col. med. s.p.e. Privitelli Giuseppe con il ten. col. med. s.p.e. Di Martino Mario nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al primo anno dell'Accademia di sanità militare interforze per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1974, citato nelle premesse:

1. Orifici Giuseppe (nato il 6 marzo 1953) . punti 18,000

Art. 2.

Il candidato Orifici Giuseppe è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, del concorso sopracitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 181

(2470)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 221, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui al decreto ministeriale in data 27 giugno 1974, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. D'Osualdo Francesco . punti 147,30
2. Citone Andrea . . . » 139,20

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1975
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 387

(2474)

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 118, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

magg. gen. vet. s.p.e. Palma Gerardo.

Membri:

col. vet. s.p.e. Pilloni Alfredo;
col. vet. s.p.e. Casarini Sergio;
ten. col. vet. s.p.e. t SG. Ferroni Francesco;
ten. col. vet. s.p.e. Corrado Armando.

Membri supplenti:

ten. col. vet. s.p.e. Ortu Francesco;
ten. col. vet. s.p.e. Pellegri Formentini Umberto.

Segretario senza diritto a voto:

Margiotta dott. Giampiero, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 387

(2249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Livorno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1. Micio dott. Ardesino . . . . punti 95,05 su 132
2. D'Ancona dott. Antonio . . . » 86,87 »
3. Tollis dott. Aldo . . . . . » 83,40 »
4. Seclì dott. Ernesto . . . . » 81,39 »
5. Lalli dott. Manlio . . . . . » 79,64 »
6. Raglianti dott. Luigi . . . . » 79,21 »
7. Pasquale dott. Giusto . . . . » 77,68 »
8. Azzi dott. Palmiro . . . . . » 76,60 »
9. Simini dott. Giuseppe . . . . » 69,55 »
10. Piceno dott. Emerico . . . . » 67,20 »
11. De Stefano dott. Vincenzo . . . » 62,79 »
12. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 60,72 »
13. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 56,25 »
14. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 51,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2415)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Treviso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Treviso;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 749; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Treviso, nell'ordine appresso indicato:

1. Zoia dott. Mario	punti 90,25	su 132
2. Melchiori dott. Giacinto	» 83,50	»
3. D'Ancona dott. Antonio	» 81,21	»
4. Bay dott. Piero Giuseppe	» 78,47	»
5. Seclì dott. Ernesto	» 78,09	»
6. Pasquale dott. Giusto	» 76,50	»
7. Lalli dott. Manlio	» 75,68	»
8. Raglianti dott. Luigi	» 75,53	»
9. Mele dott. Marcello	» 70,50	»
10. Paladino dott. Orlando	» 69,54	»
11. Piceno dott. Emerico	» 66,40	»
12. Marchiò dott. Eugenio	» 62,95	»
13. Lombardo dott. Giuseppe	» 59,75	»
14. Lazzano dott. Giuseppe	» 51,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: La Penna

(2506)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1973, n. 147, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1974, n. 657, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1975, n. 889-*bis* con il quale è stato sostituito un componente della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972:

1. Parola Vincenza in Damilano	punti 73,5050	su 120
2. Borghi Ada	» 64,8775	» »
3. Parola Margherita in Vacca	» 63,2490	» »
4. Ambrogio Maria Teresa in Toselli	» 56,3075	» »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 14 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: de Lellis

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 966, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee sono dichiarate vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972 per la sede indicata a fianco di ognuna:

1) Parola Vincenza in Damilano: condotta comunale di Saluzzo;

2) Borghi Ada: condotta comunale di Borgo S. Dalmazzo;

3) Parola Margherita in Vacca: condotta comunale di Cuneo;

4) Ambrogio Maria Teresa in Toselli: condotta consorziale di Castino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione ai rispettivi albi pretori, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 14 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: de Lellis

(2578)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4225 del 24 aprile 1974, con la quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'ordine dei medici della provincia e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Guggino Gaetano, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Vignolini Gianfranco, ufficiale sanitario del comune di Pistoia;

Gavazzi Fabio, assistente amministrativo del C.R.C. sezione di Pistoia;

dott. Lottieri Rosselli Del Turco, primario medico degli spedali riuniti di Pistoia;

Mondani dott. Euclide, primario chirurgo degli spedali riuniti di Pistoia;

Pirolo dott. Francesco, medico condotto di Buggiano.

Segretario:

Pacini Giorgio, assistente amministrativo della regione Toscana.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia e dei comuni interessati.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presidente: LAGORIO

(2283)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 marzo 1974, n. 1845, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Latina al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Loiacono dott. Francesco, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Pirisi prof. dott. Ignazio, funzionario medico della carriera direttiva della regione Lazio;

Chiota prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico dell'ospedale civile di Latina;

Grossi prof. dott. Emilio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Formia;

Giubellini Lina, ostetrica condotta del comune di Pontinia.

Segretario:

Serrano dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Latina non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, del comune di Latina e di quest'ufficio.

Latina, addì 5 marzo 1975

Il medico provinciale: REALMUTO

(2420)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7505 del 22 dicembre 1967, modificato con decreto n. 10040 del 10 aprile 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della 3ª condotta ostetrica del comune di Bari;

Visto il decreto n. 8624 del 22 aprile 1971 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e riscontrandone la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Bari:

1. Guglielmo Teresa	punti	101,40
2. Stocchi Tatiana	»	68,50
3. Fornaro Carmina	»	53,60
4. Lorè Rosa	»	53,35
5. Lobasso Lucia	»	51 —
6. Rosi Marcella	»	50,05
7. Belcore Isabella	»	49,45

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Bari, addì 19 febbraio 1975

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2353 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Bari;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione della vincitrice nella persona della prima graduata sig.ra Guglielmo Teresa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Guglielmo Teresa, ostetrica, nata a Bitonto il 18 febbraio 1930, è dichiarata vincitrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ostetrica condotta del comune di Bari.

La predetta dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento con avvertenza che sarà dichiarata rinunziataria in caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, nel termine suindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Bari, addì 19 febbraio 1975

Il medico provinciale: BARNABA

(2306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero in data 15 dicembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario, vacanti nei comuni di Cavarzere, Mira e Portogruaro;

Esaminati i verbali di esame presentati dalla commissione giudicatrice, a suo tempo nominata con decreto pari numero del 30 aprile 1974 e riscontratili regolari sotto il profilo della legittimità;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Billi di Sandorno Rizzardo . . . . punti 139,631
2. Tezzon Romano . . . . » 129,539

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 6 marzo 1975

Il medico provinciale: MAGRI'

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nei comuni di Cavarzere, Mira e Portogruaro;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze da ciascuno espresse nella domanda e di stabilire il termine per l'assunzione in servizio;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I candidati dichiarati idonei con precedente decreto pari numero e data, devono intendersi vincitori delle sedi a fianco di ciascuno qui di seguito segnate:

1) Billi di Sandorno Rizzardo: Mira;
2) Tezzon Romano: Cavarzere.

I suddetti candidati vincitori dovranno prendere servizio entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 6 marzo 1975

Il medico provinciale: MAGRI'

(2421)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750870)